

sui suoi colleghi. La nostra libera convinzione, si formò per l'efficacia degli argomenti addotti, e la risoluzione adottata fu perfettamente all'unisono con le più alte e più degne manifestazioni della coscienza giuridica nazionale in quel momento.

Come segno e fattore del mutamento basterà ricordare la relazione sulla riforma della pubblicità immobiliare presentata nel Congresso giuridico di Napoli dal professore Giacomo Venezian della regia Università di Bologna.

Dalle discussioni del Congresso di Napoli e dalle pubblicazioni posteriori appare chiaro che l'ideale dei libri fondiari accennava a tramontare e che la opportunità di modificare, invece, l'istituto della trascrizione si affermava sempre più energicamente.

L'onorevole Alessio può essere sicuro che non vi fu e non vi poteva essere sopraffazione veruna. La maggioranza della Commissione reale aderì alla tesi, sostenuta dal professor Filomusi, poichè si convinse che nessuno dei tre sistemi tedeschi fosse attuabile con vantaggio in Italia, nè quello più rigoroso di Brema, nè quello austriaco al quale tuttavia, con la modificazione dell'istituto della trascrizione, noi ci avviciniamo, nè quello prussiano che rappresenta un tipo quasi intermedio tra quello di Brema e quello adottato in Prussia.

PRESIDENTE. Desidera riposare, onorevole sottosegretario di Stato?

CODACCI - PISANELLI, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Se me lo permette, gliene sarò grato, specialmente per le condizioni disgraziate della mia voce.

PRESIDENTE. Riposi pure: la seduta è sospesa per cinque minuti.

Presentazione di una relazione.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Chimirri a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

CHIMIRRI. A nome della Commissione permanente per l'esame dei trattati di commercio e delle tariffe doganali, mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge: Trattato addizionale al trattato di commercio, di dogana e di navigazione fra l'Italia e la Germania del 6 dicembre 1891, sottoscritto a Roma il 3 dicembre 1904.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Si riprende la discussione in prima lettura dei disegni di legge sullo sgravio del debito ipotecario e sul Credito fondiario.

PRESIDENTE. L'onorevole Codacci-Pisanelli ha facoltà di continuare il suo discorso.

CODACCI - PISANELLI, *sottosegretario di Stato pel tesoro*. Io dicevo adunque che la Commissione reale prima, il Governo poi e la Commissione incaricata della redazione del disegno di legge non ritennero opportuno di adottare alcuno dei tre metodi, nei quali si suddivide il sistema tedesco della iscrizione. Ognuno dei tre metodi avrebbe causato una troppo brusca interruzione delle nostre tradizioni giuridiche.

L'interruzione stessa avrebbe determinato la necessità di riformare almeno due terzi del codice civile. Sarebbero inoltre occorsi un enorme lavoro e un'enorme spesa. Si sarebbe infine avuta, per la prima iscrizione nei libri fondiari, una specie di corte bandita di litigi; la quale per parecchi anni avrebbe turbato la vita economica della nazione. Attenendosi invece ad una riforma dell'istituto della trascrizione ci si manteneva fedeli alle tradizioni giuridiche italiane; si dava luogo a minore lavoro a minore spesa: e non si provocavano litigi. Questa soluzione poteva d'altra parte, essere accolta dai fautori del sistema dei libri fondiari, come una specie di stadio di transizione dall'uno all'altro sistema. Non si esitò, quindi, nella scelta, che la Camera è chiamata a far sua.

E giacchè non mancano in quest'aula i fautori dei libri fondiari ad uso tedesco non sarà inutile far rilevare, ad essi specialmente, la funzione che potrà avere quel registro stabilito nell'articolo 16 del disegno di legge che l'onorevole amico Venditti, con una certa fretta, dichiarava completamente inutile. Quel registro, molto semplice nella sua struttura perchè composto di poche colonne, potrà esser considerato dai fautori dell'iscrizione ad uso germanico come un primo inizio del libro fondiario. Esso costituirà una specie di riscontro reale all'ordinamento personale dei registri ipotecari, nella medesima guisa in cui nei Paesi ove vige il sistema germanico, ai registri reali serve di riscontro, ed anche di aiuto per le ricerche, un libro ordinato secondo le persone; il quale ha i suoi riferimenti al libro fondiario ed agli altri.